



Titolo

Infrazioni relative a ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e relative alle rate degli incentivi all'esodo per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 – capienza conto dedicato - mancata contabilizzazione - pignoramento – impossibilità oggettiva – insussistenza

Descrizione

Il pignoramento delle somme presenti sul conto corrente dedicato, intervenuto prima dell'effettiva contabilizzazione delle deleghe inviate tramite il canale Entratel, non costituisce una ipotesi di impossibilità oggettiva. *“L'atto con cui inizia l'espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore”*; salva l'ipotesi della esenzione dal rispetto del termine (art. 482 cpc), è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, *“ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l'adempimento”*. La mancata adozione delle opportune cautele esclude, pertanto, che possa ravvisarsi la ricorrenza della forza maggiore e/o del caso fortuito, *“pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest'ultimo e per esso invincibili”* (CFA-SU, dec. n. 40/2024-2025; cfr. TFN-SD dec. n. 44/2024-2025). Deve infatti trattarsi *“di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore”* (CFA-SU, dec. n. 12/2024-2025). *“Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA n. 55/2023-2024)”* (così in motivazione CFA n. 40/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

57/TFN/2024-2025/C

Presidente

Sica

Relatore

Citarella

Riferimenti normativi

art. 33, co.4, lett. b), CGS e art. 85, lett. A), par. VI, punto 2, secondo capoverso 2, delle NOIF

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 140/TFN del 7.2.2025 - (SS Turris Calcio Srl + altri - Reg. Prot. 129-130/TFN-SD)